IN BREVE n. 02-2021 a cura di Marco Perelli Ercolini

riproduzione con citazione della fonte e dell'autore

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUPETRBONUS e COMPENSO

ALL'AMMINISTRATORE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

È vero che il compenso pagato all'amministratore del condominio per espletare le pratiche relative al Superbonus del 110% non può essere portato in detrazione?

Risponde Paolo Calderone

Analogamente a quanto previsto per le detrazioni delle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, si conferma che anche per il Superbonus del 110% la detrazione per "altri eventuali costi" spetta solo se gli stessi sono strettamente collegati alla realizzazione dei lavori agevolati.

Il compenso straordinario pagato dal condominio all'amministratore non rientra tra le spese che danno diritto al Superbonus, poiché tale costo non è strettamente correlato agli interventi che danno diritto alla detrazione (come avviene, per esempio, per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni, o per altre spese professionali richieste dal tipo di intervento).

In sostanza, l'attività svolta dall'amministratore per l'espletamento degli adempimenti amministrativi rientra tra gli obblighi ordinari e la sua remunerazione va imputata alle spese generali di condominio.

MEDICI POCO VALORIZZATI E IN FUGA DAGLI OSPEDALI da DoctorNews

di sabato 9 gennaio 2021

Medici poco valorizzati e in fuga dagli ospedali. Il sondaggio di Anaao Assomed (doctor33.it)

Solo il 54% dei medici ospedalieri si vede ancora in un ospedale pubblico tra due anni, e circa il 75% ritiene che il proprio lavoro non sia stato valorizzato. Questi alcuni dei dati che emergono dal sondaggio di Anaao Assomed che, nel mese di ottobre, ha promosso un questionario tra i suoi iscritti raccogliendo 2461 risposte.

Tra le ragioni che spingono ad abbandonare gli ospedali, un fenomeno già registrato in Inghilterra, in Svezia e anche in Germania, ci sono: l'eccesso dei carichi di lavoro legato a una carenza numerica persistente, la rischiosità del lavoro, la sua cattiva organizzazione, lo scarso coinvolgimento nelle decisioni che lo riguardano (un problema che riguarda il 60.3% dei medici), e una retribuzione non adeguata all'impegno richiesto. Dal sondaggio emerge che il 54.3% dei medici ospedalieri di oggi pensa di lavorare ancora in un ospedale pubblico nei prossimi 2 anni. E oltre il

75% ritiene che il proprio lavoro non sia stato valorizzato a dovere durante la pandemia, mentre i dirigenti sanitari danno, in media, un giudizio più positivo. [continua]

Dati molto preoccupanti per il futuro del nostro SSN ... i nostri politici e amministratori si rendono conto del pericolo oppure loro stessi auspicano il crollo della Sanità Italiana?

RIMBORSO SPESE SANITARIE PER CURE FUORI DAI CENTRI

CONVENZIONATI a cura di Vincenzo Vitale - StudioCataldi

Il paziente che si rivolge ad una struttura sanitaria privata, non convenzionata con il sistema sanitario nazionale, ha diritto al rimborso delle spese mediche se il ricovero è stato effettuato in stato di urgenza e necessità.

Tribunale di Brindici – sentenza n. 1059/2020

Leggi in

<u>Cure fuori dai centri convenzionati: Asl condannata al rimborso delle spese https://www.studiocataldi.it/articoli/40190-cure-fuori-dai-centri-convenzionati-asl-condannata-al-rimborso-delle-spese.asp#ixzz6j2ydznf8</u>

INPS: PROROGA DEL PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DELL'APE

SOCIALE da Dpl Mo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 62 dell'8 gennaio 2021, comunica la proroga del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell'APE sociale, prevista dall'articolo 1, comma 339 e 340, della <u>legge 30 dicembre 2020, n. 178</u> (legge di bilancio 2021) e conseguentemente la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale.

Il periodo di sperimentazione dell'APE sociale è posticipato fino al 31 dicembre 2021.

Pertanto, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell'APE sociale i soggetti che, nel corso dell'anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall'articolo 1, commi da 179 a 186, della <u>legge n. 232/2016</u> e ss.mm.ii.

Possono, altresì, presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti al 2021, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.

L'Istituto ricorda che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 62 dell' 8.1.2021 (documento 009)

LEGGI ANCHE:

 $\underline{https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/pensioni-via-libera-alle-domande-per-l-ape-sociale-anche-nel-2021-4565465}$

RESPONSABILITÀ MEDICA - I CRITERI DI GIUDIZIO

In tema di responsabilità medica, i giudici chiamati a valutare l'operato di un'esercente la professione sanitaria devono seguire dei criteri ben precisi, delineati dalla giurisprudenza più recente.

In particolare, il giudice chiamato a giudicare la condotta di un sanitario deve:

- indicare se il caso concreto è o meno regolato da linee guida o, in subordine, da buone pratiche clinico-assistenziali;
- valutare la sussistenza del nesso di causalità tenendo conto del comportamento salvifico indicato dalle linee guida o dalle buone pratiche;
- specificare se la colpa del sanitario è generica o specifica e se è una colpa per imperizia, per negligenza o per imprudenza;
- verificare se e in che misura la condotta del medico si è discostata dalle linee guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali.

VEDI

https://www.studiocataldi.it/articoli/40732-responsabilita-medica-i-criteri-di-giudizio.asp#ixzz6jFKJGCGm

(Valeria Zeppilli - www.StudioCataldi.it)

Corte di Cassazione Sezione IV penale - sentenza n. 35058 udienza 24.11.2020

ALLEGATI A PARTE - CASS. sez. IV penale Sent. n. 35058-2020 (documento 010)

ENPAM - INDENNITA' DI MATERNITA' 2021

La quota dell'indennità di maternità Enpam stabilita nel bilancio di previsione per il 2021 è pari a euro 44,55. Sono tenuti al pagamento, insieme alla quota A Enpam, tutti i medici attivi iscritti all'albo professionale.

IMPORTI DEI CONTRIBUTI MINIMI OBBLIGATORI DOVUTI DA CIASCUN ISCRITTO ALLA "QUOTA A" DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE PER IL 2021

Scaglioni di età	Anno 2021		
fino a 30 anni	234,11		
da 30 a 35 anni	454,42		
da 35 a 40 anni			
anche per iscritti ultraquaran-	852,74		
tenni ammessi a contribuzio-			
ne ridotta			
oltre 40 anni	1.574,86		
studenti dal quinto anno del			
corso in Medicina e Chirurgia	117,06		
e in Odontoiatria			

Cui va aggiunto il contributo di maternità, adozione e aborto

SE LE RISORSE SONO SCARSE PRIVILEGIARE PAZIENTI CHE POSSONO TRARNE MAGGIOR BENEFICIO...?!?!?

Leggo su Quotidiano Sanità di martedì 12 gennaio 2021 e analoghe affermazioni anche su altri giornali, ma soprattutto sul piano anti-pandemia del Ministero della Salute: "Lo squilibrio tra

necessità e risorse disponibili può rendere necessario adottare criteri per il triage nell'accesso alle terapie. Gli operatori sanitari sono sempre obbligati, anche durante la crisi, a fornire le cure migliori, più appropriate, ragionevolmente possibili. Tuttavia, quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità, i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne beneficio. Non è consentito agire violando gli standard dell'etica e della deontologia, ma può essere necessario, per esempio privilegiare il principio di beneficialità rispetto all'autonomia, cui si attribuisce particolare importanza nella medicina clinica in condizioni ordinarie. Condizione necessaria affinché il diverso bilanciamento tra i valori nelle varie circostanze sia eticamente accettabile è mantenere la centralità della persona".

Gravissima affermazione che scusa chi colpevolmente non ha provveduto affinchè le risorse non fossero scarse e insufficienti ai bisogni....e colpisce invece il bisognoso di cure. Ricordo che la tutela della salute è un diritto previsto dalla nostra Costituzione! (**mpe**)

Attenzione: i principi di equità, universalità e solidarietà della nostra Sanità pubblica sono costantemente indeboliti da una visione commerciale e neoliberista dell'organizzazione sanitaria.

CI RIPROVANO MA LI DENUNCEREMO a cura di Stefano Biasioli - medico e

Presidente Feder.S.P.eV. di Vicenza

Tempo fa avevamo scritto un articolo in cui contestavamo pesantemente un documento della FNOMCeO - SIAARTI in cui - personaggi del mondo medico! - proponevano, in mezzo a tante belle parole, una selezione dei pazienti da assistere in modo corretto, in tempo di pandemia. Ossia una SELEZIONE dei PAZIENTI da TRATTARE, sulla base di criteri clinico-economicistici tutti criticabili.

SELEZIONE dei PAZIENTI?

Adesso un documento del Ministero della Salute, un piano antipandemia (2021-2023), contiene (pag.26 delle 140 totali) la proposta di una SELEZIONE dei PAZIENTI"quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità....allora i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire i trattamenti necessari PREFERIBILMENTE a quei pazienti che hanno maggiori probabilità di trarne benefici...".

Quindi giovani e robusti, non certo vecchietti e con pluripatologie!

Capite! Selezione dei pazienti, con deroga all'etica medica, a quel giuramento di Ippocrate che abbiamo fatto da neolaureati; con morte della prassi attuata da sempre, in Italia.

Nessuna selezione, perche' - qualunque siano i criteri di selezione - nessuno puo' garantire che un vecchietto sia destinato alla morte e un giovane no, in tempi di pandemia. Quanti giovani sono morti per il COVID ? E quanti vecchietti, dati per morti, si sono salvati ?

Comunque sia: NOI della FEDERSPEeV, NOI VECCHI MEDICI NON CI STIAMO!

L'abbiamo detto e scritto tempo fa. Non possiamo accettare che un Parlamento che è stato incapace di legiferare sul fine-vita ed è stato incapace di finanziare in modo adeguato la Sanità (uomini e mezzi) decida ora - direttamente o delegando il ministro Speranza - di varare un piano pandemico che distrugge non solo l'etica ma anche il buonsenso.

NO! NON CI STIAMO! E DENUNCEREMO CHIUNQUE OSI PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA, a partire dal Ministro, dai dirigenti del ministero che questa oscena bozza hanno scritto, dai Presidenti di FNOMCeO e SIAARTI.

Per questo, oggi la FEDERSPeV ha dato mandato allo Studio Legale CIRESE di far partire una decina di diffide contro le succitate persone! State pur certi....non finisce qui....

DAL 1° GENNAIO 2021 AUMENTA L'INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ DEI DIRIGENTI MEDICI CHIRURGHI E VETERINARI E SANITARI DEL SSN

Legge 178/2020 -articolo 1 comma 407

407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.

408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Dunque dopo oltre 25 anni finalmente un aumento dell'indennità Rosy Bindi di esclusività.

Non si tratta di un aumento "una tantum", ma di un aumento di una indennità che è pensionabile e concorre all'incremento della "liquidazione" e che, dal 2020, è entrata a far parte della massa salariale, condizione che determina il suo inserimento nel valore complessivo degli stipendi, i quali dovranno essere rivalutati anche per la parte appena erogata secondo le percentuali stabilite dal Governo e dalle Regioni al rinnovo del CCNL 2019-2021.

		Fino al 2020/anno	Dal 2021/anno	Aumento mensile			
Dirigenza medica e veterinaria	Direttore di sc	18.473,29	23.461,08	383,68			
	Sopra 15 aa	13.857,58	17.599,13	287,81			
	Tra 5 e 15 anni	10.167,99	12.913,34	211,18			
	Con meno di 5 aa	2.519,19	3.199,37	52,32			
Dirigenza sanitaria	Direttore di sc	18.473,29	23.461,08	383,68			
	Sopra 15 anni	13.461,36	17.095,93	279,58			
	Tra 5 e 15 anni	5.784,38	7.346,16	120,14			
	Con meno di 5 aa	1.708,05	2.169,22	35,47			
Le cifre dell'incremento sono da intendersi lorde/mese per 13 mensilità							

da QuotidianoSanità - Federazione Veterinari Medici e Dirigenti sanitari

VISITE E ESAMI - TEMPI DI ATTESA

La Commissione Salute delle Regioni ha dato il via libera al Manuale dei raggruppamenti di attesa omogenea coi dati aggiornati sui criteri clinici per l'accesso appropriato e prioritario alle prestazioni specialistiche ambulatoriali (tempi di attesa per le prestazioni).

VEDI Manuale RAO:

allegato8666110.pdf (quotidianosanita.it)

INPS - COVID-19: CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA da DplMo -

fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, fornisce le istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo straordinario, previsto dall'articolo 22-bis del <u>decreto-legge</u> 28 ottobre 2020, n. 137, per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.

Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza ricompresi all'interno del periodo e nelle zone individuate nella citata Ordinanza del Ministro della Salute, per i periodi non antecedenti al 9 novembre 2020, data di entrata in vigore del **decreto-legge n. 149/2020.**

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n.2 del 12.01.2021 (documento 011) INPS Allegato 1 circolare 2021 (documento 012)

OBBLIGO DI RISPOSTA DAI PUBBLICI UFFICI

L'ente pubblico in base alla legge 241/1990 ha l'obbligo di risposta entro 30 giorni: la pubblica amministrazione deve essere imparziale, efficiente e trasparente nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le procedure delle proprie domande seguendo l'iter dell'amministrazione.

Il termine iniziale da cui decorrono gli eventuali 30 giorni per una risposta obbligatoria è:

- 1. dal giorno in cui sorge l'obbligo a provvedere per i procedimenti d'ufficio;
- 2. dal giorno in cui è stata ricevuta l'istanza del contribuente per i procedimenti a iniziativa di parte:
- 3. dalla regolarizzazione della domanda, se l'istanza del contribuente non riporta tutti i dati previsti o relativa documentazione richiesta.

ALLEGATI A PARTE - Legge 241/1990 aggiornata al 13 nov. 2020 (documento 013)

AGENZIA DELLE ENTRATE - SUPERBONUS 110% da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Un proprietario di due unità immobiliari e relative pertinenze, che fanno parte di un unico edificio e sono distintamente accatastate e indipendenti, può usufruire delle detrazioni fiscali del Superbonus 110%?

Risponde Paolo Calderone

Come prevede l'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (comma 9), modificato dalla recente legge di bilancio, la detrazione del 110% spetta, in presenza di tutte le condizioni e dei requisiti previsti dalla normativa che regola l'agevolazione, anche alle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Per i requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti utili per individuare i beneficiari, gli immobili interessati, gli interventi agevolati, gli adempimenti necessari per usufruire dell'agevolazione, si consiglia di consultare l'area tematica sul sito dell'Agenzia delle entrate.

RAPPORTO GIMBE 2019

Rapporto GIMBE 2019: l'Italia si distingue in Europa per una delle spese sanitarie pubbliche più basse, a fronte di una popolazione che invecchia con costi crescenti.

2021 PEREQUAZIONE PENSIONI

Tenendo conto del fatto che il tasso di inflazione previsionale per il 2021 è stato fissato con apposito decreto allo 0%, non sono previsti per l'anno in corso ulteriori aumenti o adeguamenti, se non quello dello 0,1% dovuto per recuperare la minore indicizzazione concessa provvisoriamente a inizio 2020.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEFINITIVA DELL'INDICIZZAZIONE 2020

da il Punto - Pensioni & Lavoro

Fasce trattamenti complessivi	% indice perequazione	Aumento del	Importo trattamenti complessivi (euro)		
			Da	Α	Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM	100	0,500%	•	2.052,04	
Fascia di garanzia	Importo garantito		2.052,05	2.054,39	2.062,30
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM	77	0,385%	2.052,05	2.565,05	
Fascia di garanzia	Importo garantito		2.565,06	2.568,24	2.574,92
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM	52	0,260%	2.565,06	3.078,06	
Fascia di garanzia	Importo garantito		3.078,07	3.078,82	3.086,06
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM	47	0,235%	3.078,07	4.104,08	
Fascia di garanzia	Importo garantito		4.104,09	4.104,48	4.113,72
Oltre 8 e fino a 9 volte il TM	45	0,225%	4.104,09	4.617,09	
Fascia di garanzia	Importo garantito		4.617,10	4.618,23	4.627,47
Oltre 9 volte il TM	40	0,200%	4.617,10	-	

Attenzione! Come già accaduto in passato, per il triennio 2019-2021 la rivalutazione sarà applicata sull'importo complessivo della pensione e non sui diversi scaglioni, come previsto dalla legge 388/2000. Cosa vuol dire? Che, in passato, un'ipotetica pensione di 4.000 euro lordi al mese sarebbe stata rivalutata fino al 100% dell'inflazione fino a 3 volte il minimo, il 90% da 3 a 5 volte il minimo e il 75% sulla quota di pensione oltre 5 volte il minimo. La Legge di Bilancio per il 2019, almeno in questo senso, ha invece stabilito la prosecuzione dell'impostazione già prevista per il 2018 sancendo l'applicazione della rivalutazione all'intero importo: tornando all'esempio, ciò significa che l'intero importo sarà rivalutato al 47% dell'inflazione, percentuale applicata nel caso di pensioni di importo compreso tra le 6 e le 8 volte il trattamento minimo.

INPS - COVID-19: BONUS BABY-SITTING APPROPRIAZIONE ENTRO IL 28 FEBBRAIO da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 101 del 13 gennaio 2021, informa che, per consentire la fruizione del **bonus baby-sitting**, le prestazioni potranno essere comunicate dal genitore beneficiario, tramite il <u>servizio online</u> dedicato alle prestazioni occasionali, **entro il 28 febbraio 2021**.

L'Istituto ricorda che, in caso di accoglimento della domanda, per poter ottenere il pagamento della prestazione il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono prima registrarsi al servizio. L'appropriazione del bonus consentirà al beneficiario di visualizzare nel "portafoglio elettronico" l'importo concessogli e di disporne per la remunerazione delle prestazioni lavorative, tramite **Libretto Famiglia**.

Le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello in cui si sono svolte andranno in pagamento il 15 del mese stesso, tramite lo strumento di pagamento indicato dal prestatore all'atto della registrazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 101 del 13.01.2021 (documento 014)